



Bruxelles, 20.10.2020
COM(2020) 658 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione del Consiglio del 23 novembre 1998 relativa al regime di
cambio con il franco CFA e con il franco comoriano (98/683/CE)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel 2019 la Francia e gli Stati dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) hanno avviato una discussione in merito alla riforma della loro cooperazione in materia di regime di cambio. La loro cooperazione si basa attualmente su un accordo di cooperazione del 4 dicembre 1973 e un relativo accordo di garanzia firmato nel 1973 e modificato nel 2005 e nel 2014. Lo scopo di tale riforma è contribuire a modernizzare l'UEMOA e agevolare la sua progressiva estensione ad altri Stati della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS).

Le discussioni tra la Francia e gli Stati dell'UEMOA relative alla loro cooperazione esistente hanno portato a una proposta comune per la riforma del funzionamento dell'UEMOA. Tale riforma è basata su quattro assi: in primo luogo, il cambiamento del nome del franco CFA in "ECO" nel corso del 2020; il secondo obiettivo è l'abolizione dell'obbligo per gli Stati dell'UEMOA di accentrare le riserve in valuta estera in un conto del Tesoro francese; in terzo luogo, il recesso della Francia dagli organi decisionali delle autorità dell'UEMOA e, in quarto luogo, la creazione di un dialogo tra le rispettive autorità, parallelamente all'introduzione di meccanismi di sorveglianza dei rischi.

Il 22 dicembre 2019, per concretizzare questa riforma, la Francia ha firmato un nuovo accordo di cooperazione con i suoi partner dell'UEMOA che, una volta entrato in vigore, sostituirà l'accordo esistente del 4 dicembre 1973. Detto nuovo accordo sarà corredato di un accordo di garanzia da concludere con la Banca Centrale degli Stati dell'Africa occidentale (BCEAO). Si rileva che la riforma mantiene inalterate le caratteristiche essenziali della cooperazione esistente tra la Francia e gli Stati dell'UEMOA in materia di regime di cambio, in particolare il mantenimento di una convertibilità a parità fissa tra l'euro e il franco CFA sostenuta da una garanzia di bilancio illimitata e senza condizioni della Francia.

L'accordo di cooperazione esistente e quello futuro tra la Francia e gli Stati dell'UEMOA non possono essere considerati separatamente dal diritto dell'Unione. Dall'introduzione dell'euro l'Unione ha competenza esclusiva in materia di politica monetaria e di regime di cambio per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. La Francia è uno Stato membro la cui moneta è l'euro dal 1° gennaio 1999. A norma dell'articolo 2 del TFUE, quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione. Conformemente all'articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, nella sua decisione del 23 novembre 1998 (98/683/CE) il Consiglio ha autorizzato la Francia a mantenere i suoi attuali accordi in materia di regime di cambio con l'UEMOA, la CEMAC e le Comore dopo la sostituzione del franco francese con l'euro. La Francia è stata autorizzata a mantenere gli accordi esistenti, ma non è stata autorizzata a sostituirli con nuovi accordi. Ciò vale anche nel caso in cui l'obiettivo primario e il regime giuridico della cooperazione in materia di cambio tra la Francia e i suoi partner dell'UEMOA, della CEMAC e delle Comore fossero analoghi, ovvero garantire una convertibilità tra le valute di tali soggetti e l'euro sostenuta da una garanzia di bilancio dello Stato francese.

Al fine di garantire la compatibilità con la competenza esclusiva sancita dal diritto dell'Unione e assicurare la certezza del diritto, è necessario modificare la decisione del Consiglio del 23 novembre 1998. La modifica autorizzerà la Francia a concludere un nuovo

accordo di cooperazione che sostituisce l'accordo esistente del 4 dicembre 1973. Garantirà inoltre che la Repubblica francese possa concludere con altri partner africani nuovi accordi che sostituiscono accordi esistenti. Inoltre, numerose altre disposizioni di detta decisione del Consiglio, che disciplinano il regime in materia di informazione e approvazione, dovrebbero essere aggiornate per estenderne l'applicazione ai nuovi accordi, con l'UEMOA o con qualsiasi altro partner, che sostituiscono accordi esistenti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

È improbabile che tali accordi producano effetti significativi sulla politica monetaria e di cambio della zona euro. La garanzia di convertibilità per il franco CFA e il franco comoriano si basa su un impegno di bilancio della Repubblica francese. Ciò comporta un rischio di bilancio per la Francia nell'eventualità che l'UEMOA attivi la garanzia, ma si ritiene sia improbabile che abbia un effetto rilevante sulla posizione di bilancio della Francia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica per l'adozione della presente raccomandazione è l'articolo 219, paragrafo 3, del TFUE (ex articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea). Quest'ultimo è stato utilizzato per adottare la decisione del Consiglio del 23 novembre 1998 relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano (98/683/CE). L'articolo 219, paragrafo 3, del TFUE prevede che il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di accordi in materia di regime di cambio con uno o più Stati terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il principio di sussidiarietà non si applica poiché tale questione riguarda la competenza esclusiva dell'Unione in materia di regime monetario e valutario.

- **Proporzionalità**

L'obiettivo della raccomandazione proposta di decisione del Consiglio è autorizzare la Francia a concludere un nuovo accordo di cooperazione, che sostituisce l'accordo esistente del 4 dicembre 1973 con l'UEMOA. Essa mira altresì a garantire che la Repubblica francese possa concludere nuovi accordi con altri partner africani in sostituzione di accordi esistenti. Inoltre, numerose altre disposizioni di detta decisione del Consiglio, che disciplinano il regime in materia di informazione e approvazione, sono aggiornate per estenderne l'applicazione ai nuovi accordi, con l'UEMOA o con qualsiasi altro partner, che sostituiscono accordi esistenti. A tale scopo, la raccomandazione prevede modifiche mirate che garantiscono tale autorizzazione per la Francia, limitandosi a quanto è necessario per conseguire il suddetto obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Qualora si debbano negoziare accordi in materia di regime monetario o valutario, l'articolo 219, paragrafo 3, del TFUE prevede il ricorso a una raccomandazione della Commissione al Consiglio per determinare le modalità appropriate per la negoziazione e la conclusione di detti accordi.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La raccomandazione della Commissione al Consiglio comprende due articoli.

Il primo articolo prevede le modifiche del titolo e degli articoli 3, 4 e 5 della decisione del Consiglio del 23 novembre 1998.

La modifica del titolo e la modifica dell'articolo 3 di detta decisione riflettono la potenziale futura evoluzione verso il cambiamento del nome del franco CFA e del franco comoriano. Pertanto, i riferimenti al franco CFA sono sostituiti dal termine generico "valuta" della rispettiva unione monetaria. Lo stesso avviene con il franco comoriano, con un riferimento generico alla valuta delle Comore.

Le modifiche degli articoli 4 e 5 di detta decisione autorizzano la Francia a sostituire i suoi accordi esistenti con l'UEMOA, la CEMAC e le Comore con nuovi accordi in materia di regime di cambio e assoggetta i nuovi accordi alle stesse norme in materia di coinvolgimento degli organismi competenti dell'Unione cui sono soggetti gli accordi esistenti, per assicurare la continuità del regime applicabile in materia di informazione e approvazione stabilito dal Consiglio nel 1998.

Il secondo articolo garantisce che la decisione di cui è destinataria la Francia sarà applicabile dalla data in cui la decisione del Consiglio è notificata alla Repubblica francese.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione del Consiglio del 23 novembre 1998 relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano (98/683/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 219, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha competenza esclusiva in materia di regime monetario e valutario per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 219, paragrafo 3, del trattato, spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione di accordi in materia di regime monetario o valutario.
- (3) Prima dell'introduzione dell'euro la Francia aveva concluso una serie di accordi con l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), con la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale) e con le Comore, al fine di garantire la convertibilità a parità fissa del franco CFA o del franco comoriano in franchi francesi ⁽²⁾. Una volta sostituito il franco francese con l'euro il 1° gennaio 1999, il Consiglio ha autorizzato la Francia a mantenere tali accordi esistenti (gli "attuali accordi") in materia di regime di cambio con l'UEMOA, la CEMAC e le Comore a norma del quadro istituito dalla decisione del Consiglio del 23 novembre 1998 (98/683/CE) ("la decisione del Consiglio")⁽³⁾.

¹ [...], GU C XX/XX del G.M.A.

² Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 entre les États membres de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et la République française, modificata; Convention de compte d'opérations du 13 mars 1973 entre le ministre de l'Économie et des Finances de la République Française et le Président du Conseil de l'administration de la Banque des États de l'Afrique Centrale, modificata; Accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les Républiques membres de l'union monétaire ouest-africaine, modificato; Convention de compte d'opérations du 4 décembre 1973 entre le ministre de l'Économie et des Finances de la République Française et le Président du conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, modificata; Accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre la République française et la République fédérale islamique des Comores, modificato; Convention de compte d'opérations du 23 novembre 1979 entre le ministre de l'Économie et des Finances de la République Française et le ministre des Finances, de l'Économie et du Plan de la République fédérale des Comores, modificata.

³ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 58.

- (4) A norma degli articoli 4 e 5 della decisione 98/683/CE, la Francia può negoziare e concludere modifiche degli accordi esistenti, che mantengono o alterano la natura o la portata degli accordi esistenti.
- (5) La Francia e gli Stati dell'UEMOA stanno sostituendo il loro accordo esistente del 4 dicembre 1973 con un nuovo accordo di cooperazione in materia di regime di cambio. Tale accordo è stato firmato il 21 dicembre 2019. Esso è accompagnato da un nuovo accordo di garanzia da concludere con la Banca centrale degli Stati dell'UEMOA. Il 22 maggio 2020 il governo francese ha presentato un progetto di legge all'Assemblea nazionale per ratificare il nuovo accordo di cooperazione.
- (6) La sostituzione di accordi esistenti in materia di regime di cambio tra la Francia, l'UEMOA, la CEMAC e le Comore, che è quanto la Francia e l'UEMOA intendono fare attualmente, non rientra nelle disposizioni previste agli articoli 4 e 5 della decisione 98/683/CE. Ciò vale anche nel caso in cui la natura e la portata di detti nuovi accordi di cooperazione rimangano inalterate, ossia garantire una convertibilità a parità fissa tra l'euro e le valute dell'UEMOA, della CEMAC e delle Comore sostenuta da un impegno di bilancio della Francia.
- (7) La Francia dovrebbe essere autorizzata a sostituire gli accordi in vigore con l'UEMOA, la CEMAC e le Comore. In linea con la decisione del Consiglio 98/683/CE, è opportuno continuare ad applicare le differenti procedure esistenti a seconda che la sostituzione incida o non incida sulla natura o sulla portata di detti accordi. In entrambi i casi sarà necessario coinvolgere gli organismi competenti dell'Unione conformemente al regime esistente in materia di condivisione delle informazioni e approvazione, a seconda dei casi, prima di sostituire gli accordi con accordi successivi.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 98/683/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/683/CE è così modificata:

- (1) il titolo è sostituito da "Decisione del Consiglio del 23 novembre 1998 relativa al regime di cambio con le valute dell'UEMOA, della CEMAC e delle Comore (98/683/CE)";
- (2) gli articoli 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 3

Le autorità francesi competenti informano periodicamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario circa l'applicazione degli accordi. Le autorità francesi informano il Comitato economico e finanziario prima che siano apportate modifiche alla parità fra l'euro e le valute dell'UEMOA, della CEMAC o delle Comore.

Articolo 4

La Francia può negoziare e concludere qualunque modifica degli attuali accordi, o sostituirli, purché non alteri la loro natura o la loro portata. La Francia informa preventivamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario di tali modifiche.

Articolo 5

La Francia sottopone all'attenzione della Commissione, della Banca centrale europea e del Comitato economico e finanziario qualunque progetto di modifica, mediante modifica o sostituzione, che incida sulla natura o sulla portata di questi accordi. Tali progetti di modifica necessitano dell'approvazione del Consiglio sulla base di una raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea."

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente